Sentenza: n. 299 del 10 novembre 2011

Materia: pubblico impiego

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 3 e 97 della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articolo 16, comma 2 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (legge finanziaria 2011)"

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

La disposizione impugnata, aggiuntiva di un comma all'art. 8 della legge della Regione Marche 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell'audiovisivo), recita: «Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Associazione Mediateca delle Marche che svolge attività di catalogazione, di editoria e di Marche Film Commission transita alla Regione Marche. L'inquadramento nel ruolo regionale avviene previo espletamento di concorso riservato nella posizione contrattuale corrispondente a quella ricoperta presso l'Associazione Mediateca delle Marche. La Giunta regionale incrementa la propria dotazione organica e definisce i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma».

I motivi proposti a sostegno della censura di illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, trovano parametro di riferimento in quanto sancito ed affermato in più occasioni dalla giurisprudenza della Corte per la quale l'accesso di personale alla pubblica amministrazione in via ordinaria avviene per pubblico concorso ed un'eventuale deroga a tale regola può essere posta:

- ✓ solo in via eccezionale per esigenze straordinarie di interesse pubblico;
- ✓ sottoposta ad uno scrutinio di ragionevolezza;
- √ limitata in modo rigoroso;
- ✓ non può prevedere una totale riserva di posti disponibili al solo personale interno o a personale proveniente da un ente di diritto privato.

La Corte non ravvisa in quanto affermato dalla Regione Marche a propria difesa, l'osservanza dei principi limitativi consolidatisi nel tempo ad una opzione legislativa derogatoria del principio/regola del pubblico concorso.

L'asserita necessità, in ragione dell'assunzione da parte della Regione di nuovi compiti e funzioni per i quali la stessa non dispone di personale dotato delle competenze professionali, di avvalersi, a seguito dello svolgimento di una procedura selettiva di tipo concorsuale rivolta ai soli soggetti legati da un pluriennale rapporto di lavoro di stampo privatistico estraneo alla pubblica amministrazione, non integra nella fattispecie in esame i presupposti enucleati dalla giurisprudenza costituzionale e sopra riportati che possono consentire la deroga al principio del pubblico concorso.

La procedura aperta e comparativa è e rimane la regola che la pubblica amministrazione deve sempre osservare per l'immissione in ruolo di personale. Nella valutazione di un discostamento da tale principio cardine, posto per il "buon andamento dell'amministrazione", si devono osservare criteri rigorosi che ne giustifichino l'inosservanza ed al contempo garantiscano ugualmente il perseguimento dell'obbiettivo, che può essere ottenuto quando le ragioni di interesse pubblico siano straordinarie e funzionali esse stesse alle esigenze appunto di buon andamento dell'amministrazione.